

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

(art.147 del T.U.E.L. e D.L. n.174/2012)

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 25/01/2013

Art. 1 - Principi generali

1. Questo regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune.
2. Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della attività amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità più elevati. Esse producono report semestrali che sono inviati alla Giunta ed al Consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Tali report sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.
3. I controlli interni sono i seguenti:
 - a) regolarità amministrativa;
 - b) regolarità contabile;
 - c) gestione;
 - d) equilibri finanziari.
4. Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
5. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati per la predisposizione della relazione di inizio e fine mandato del Sindaco.
6. Partecipano ai controlli interni il Segretario Comunale, i Responsabili di Settore, l'Oiv (o Nucleo di Valutazione) ed il Revisore dei conti: gli esiti dei controlli interni sono inviati al Sindaco ed alla Giunta.
7. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno può essere attivata una specifica struttura, denominata Unità di Controllo, posta in staff al Segretario Comunale e dallo stesso nominata.
8. In mancanza di tale struttura, il Segretario Comunale, avvalendosi del Vice Segretario Comunale e dei propri uffici, con il supporto dell'OIV (o Nucleo di Valutazione), effettua il controllo amministrativo "a campione" sugli atti dei funzionari responsabili di settore.
9. I report delle varie tipologie di controllo sono utilizzati per la valutazione dei funzionari responsabili di settore.
10. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del Consiglio nel corso dell'esame ed approvazione del conto consuntivo e della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Fase preventiva: si applica alle deliberazioni, alle determinazioni e, più in generale, a tutti i provvedimenti amministrativi e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. L'accertamento della regolarità tecnica espressa dal Responsabile di Settore con l'apposizione del parere o la sottoscrizione dell'atto amministrativo comporta l'attestazione in ordine:
 - alla regolarità della documentazione;
 - al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - alla conformità dell'atto alla normativa dell'Unione Europea, statale, regionale, statutaria e regolamentare;
 - alla coerenza dell'atto con i programmi ed i progetti della relazione previsionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione;
 - alla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.Tale verifica è effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. L'esito di questa attività è riportato nel testo del provvedimento.
3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
4. Fase successiva: dopo l'adozione degli atti amministrativi, il controllo è svolto dal Segretario Comunale, nelle forme previste dai commi 7 e 8 del precedente art.1. Il controllo di regolarità amministrativa successivo: è esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di Settore; utilizza i principi di revisione aziendale; ha gli stessi contenuti previsti

del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva; verifica, in aggiunta, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

5. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato seguendo tecniche di campionamento sulle determinazioni dei Responsabili di Settore ed in particolare: sulle determinazioni a contrarre; sui conferimenti di incarichi e sulle aggiudicazioni; su tutti gli atti segnalati dagli stessi Responsabili di Settore o dagli Amministratori del Comune; su quelli su cui il Segretario Comunale, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. E' predisposto un rapporto semestrale che è inviato ai Responsabili, all'OIV (o nucleo di valutazione), al Revisore dei conti e al Sindaco. Esso può contenere anche specifiche direttive per i Responsabili di Settore: degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei Responsabili di Settore con le modalità definite dall'apposita metodologia.

Art. 3 - Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Responsabile del Settore finanziario. Si concretizza nel visto sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che producono, anche indirettamente, conseguenze finanziarie e/o patrimoniali sul Comune.
2. Verifica:
 - a. la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
 - b. la corretta imputazione;
 - c. l'esistenza del presupposto;
 - d. l'esistenza dell'impegno di spesa;
 - e. la conformità alle norme fiscali;
 - f. il rispetto delle competenze;
 - g. il rispetto dell'ordinamento contabile;
 - h. il rispetto del regolamento di contabilità;
 - i. la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
 - j. l'accertamento dell'entrata;
 - k. la copertura nel bilancio pluriennale;
 - l. la regolarità della documentazione;
 - m. gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
3. Le risultanze di questa forma di controllo sono contenute nel testo del provvedimento. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.
4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Revisore dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal responsabile. Il Responsabile del settore finanziario predispone con cadenza semestrale uno specifico rapporto che, unitamente alle indicazioni del Revisore dei conti, è inviato al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore, allo OIV (o nucleo di valutazione).

Art. 4 - Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione. Ha come finalità quella di ottimizzare, anche con tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. E' svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il P.E.G. (che comprende anche il piano delle performance) ed eventualmente il P.D.O.; i centri di costo e la contabilità analitica (se *attivata*); il sistema di indicatori e di reportistica.
4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dall'OIV (o nucleo di valutazione) per la valutazione dei responsabili.

6. I suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono inviati al Sindaco ed al Revisore dei conti.

Art. 5 - Il controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione del controllo sugli equilibri finanziari è contenuta nel regolamento di contabilità; è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art.81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dai Responsabili per i Settori di propria competenza sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Settore Finanziario e mediante la vigilanza del Revisore dei conti, prevedendo il coinvolgimento del Segretario Comunale secondo le rispettive responsabilità. Nell'esercizio di tale funzione il Responsabile del Settore Finanziario agisce in piena autonomia.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario del Comune in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. Esso può estendersi anche alla gestione delle società partecipate non quotate.
4. Riguardo alle eventuali società partecipate è fatto obbligo ai Responsabili di Settore, sotto la cui area ricade la gestione delle stesse, di inviare con tempestività e comunque entro 5 giorni dalla richiesta, i dati al Settore Finanziario, al quale spetta la loro raccolta ed elaborazione.

Art. 6 - Gestione associata

Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato, sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

Art. 7 - La valutazione

Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono inviate all'OIV (o nucleo di valutazione), affinché ne tenga conto nella valutazione dei Responsabili di Settore, sulla base della metodologia utilizzata dal Comune.

Art. 8 - Entrata in vigore

Questo regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione.